



REPUBBLICA ITALIANA  
**In nome del Popolo Italiano**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa iscritta al n. 12583/2015 R.G. Lavoro, promossa

DA

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Sergio Cosentino e Francesca Scollo;

-Ricorrente-

**CONTRO**

**Comune di Catania**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti .

- Resistente -

Avente ad oggetto: accertamento demansionamento; riconoscimento diritto all'espletamento di compiti inerenti alla qualifica e relativa condanna; risarcimento del danno.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., depositato il 31.12.2015, ) conveniva in giudizio il Comune di Catania, al fine di: *“accertare e dichiarare che il ricorrente, dal 15 luglio 2013 fino alla data odierna, è stato lasciato dall'Amministrazione comunale in uno stato di forzata inattività e, conseguentemente, condannare il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, a reintegrare il ricorrente nelle funzioni proprie di responsabile dell'Ufficio Stampa, riassegnandogli anche la propria postazione all'interno dell'ufficio, con la conseguente attribuzione del trattamento economico connesso, o, in via meramente subordinata, ad altre funzioni ad esse equivalenti e corrispondenti alla professionalità acquisita dal lavoratore nel corso della propria carriera; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti e/o dei provvedimenti illegittimi subiti ad opera degli amministratori e/o del Direttore generale e/o dei dirigenti del Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, e, per gli effetti, condannare il Comune di Catania*

*al risarcimento a) del danno alla professionalità da demansionamento...; b) del danno biologico differenziale...; c) del danno all'immagine, danno esistenziale e danno alla vita di relazione...; d) del danno morale...; condannare il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge sulle somme dovute dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo; adottare, nei confronti della amministrazione resistente, in favore del ricorrente, qualunque altro provvedimento di accertamento, costitutivo o di condanna, richiesto dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive tutelate; condannare il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato, come per legge.”*

In particolare, il ricorrente esponeva che, con delibera della Giunta municipale n. 1771 del 28.12.2002, era stato trasferito per mobilità dal Comune di Gravina di Catania al Comune di Catania, con rapporto a tempo pieno e indeterminato e con il profilo professionale di Redattore Capo, categoria giuridica D3 ed economica D5, con decorrenza dall'1 febbraio 2003; che successivamente, in data 24.12.2002, gli veniva conferito l'incarico di Capo Ufficio Stampa del Comune di Catania; che, con provvedimento dirigenziale n. 03/0288 del 17.3.2006, veniva inquadrato nella categoria economica D6, mantenendo il profilo professionale di Redattore Capo; che con delibera di G.M. n. 871 del 30.06.2010 era stato istituito il servizio dirigenziale “Ufficio Stampa – U.R.P. – Comunicazione” alla direzione del quale era stato preposto dall'11.11.2010 al 31.12.2011; che in data 26.1.2012 gli era stato conferito, a seguito di procedura comparativa, l'incarico triennale di titolare dell'alta professionalità “Ufficio Stampa – Comunicazione e URP”; che, a seguito dell'insediamento del nuovo Sindaco, erano stati adottati dall'Ente resistente una serie di provvedimenti in virtù dei quali gli era stato di fatto impedito di esercitare l'attività di Capo Ufficio Stampa e di Responsabile dell'Area comunicazione, lasciando in essere solo la titolarità formale di tali incarichi.

Con memoria depositata il 17 marzo 2017 (a fronte dell'udienza di discussione del 20.03.2017), si costituiva tardivamente in giudizio il Comune di Catania, deducendo l'infondatezza delle domande del ricorrente, atteso che quest'ultimo era stato mantenuto nell'ufficio di cui era titolare e che era rimasta sempre inalterata la titolarità dell'incarico di Alta Professionalità attribuitogli nel 2012, sottolineando che questo era stato poi revocato non in corso di vigenza, bensì dopo la sua naturale scadenza e proroga fino al 15.1.2017; che l'incarico dirigenziale attribuito al ricorrente l'11.11.2010 non era stato rinnovato una volta giunto alla scadenza a seguito della soppressione del Servizio Ufficio Stampa e URP intervenuto con deliberazione della Giunta Comunale del 15.9.2011; che era, altresì, infondata la domanda

risarcitoria proposta, non avendo peraltro controparte adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio.

Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria delle spese di lite.

Espletata attività istruttoria mediante assunzione di prova per testi ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante sentenza non definitiva, ritualmente letta; veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento di consulenza medico-legale.

---

In via preliminare, va dichiarata inammissibile la produzione di documenti di formazione successiva al deposito del ricorso, oggetto della richiesta di parte ricorrente di cui al verbale di udienza del 15.06.2017, sì come reiterata nelle note conclusive e all'udienza odierna; ed invero, sul punto va condiviso quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 23949 del 22.10.2013, secondo cui la domanda di risarcimento dei danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio; ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso; in senso conforme la stessa Corte, nella sentenza n. 10045 del 15.11.1996, ha precisato che *“La richiesta di risarcimento del danno formulata con il ricorso introduttivo di causa di lavoro (al quale deve estendersi per identità di ratio il requisito della determinatezza dell'oggetto della domanda previsto a pena di nullità dall'art. 164 cod. proc. civ. anche nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353) presuppone una "causa petendi" identificabile in uno specifico accadimento lesivo spazialmente e temporalmente determinato, sicché una volta che essa sia stata proposta in relazione a determinati fatti, la contestuale formulazione di altra richiesta risarcitoria riferita a fatti, sia pur omogenei rispetto a quelli precedenti, che dovessero verificarsi nelle more del giudizio, non introduce alcuna valida domanda, ne', una volta che tali fatti si siano verificati, può legittimare alla sua proposizione in corso di giudizio. Ne deriva che la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa comporta un non consentito mutamento della primitiva domanda, con la conseguente inammissibilità della stessa anche in appello, senza che, in contrario possa argomentarsi dalla deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 345 primo comma cod. proc. civ., trovando tale norma applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, e giustificandosi detta deroga*

*solo nel presupposto che si incrementino soltanto le conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa senza che gli ulteriori danni siano ricollegabili a fatti nuovi e diversi.”.*

Nel merito, le domande proposte dal ricorrente sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito precisati.

Al fine della disamina delle domande proposte appare opportuno, in via preliminare, sulla base della documentazione in atti, analizzare i provvedimenti adottati dal Comune di Catania relativamente alla posizione professionale del ricorrente anteriormente al lamentato demansionamento.

Con delibera della Giunta Municipale n. 1771 del 28 dicembre 2002, il ricorrente è stato trasferito per mobilità dal Comune di Gravina di Catania al Comune di Catania; anteriormente al trasferimento, con determinazione n. 6 del 25.07.2002 e n. 16 del 26.11.2012 del Comune di Gravina, al ricorrente era stato riconosciuto, in forza dell'art. 127, comma 2, l.r. n. 2/2002 e con decorrenza dall'1.8.2002, il trattamento contrattuale giuridico ed economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalisti al tempo vigente, a seguito del cambio di qualifica da funzionario amministrativo Cat. D 3 giuridica e D 5 economica a funzionario Capo Ufficio Stampa – Redattore Capo (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).

Fermo restando che la qualifica di capo redattore in capo al ricorrente non è affatto contestata, è opportuno comunque rilevare che l'art. 127, comma 2, l. reg. Sicilia 26 marzo 2002 n. 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189/2007 nella parte in cui prevedeva che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali era attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Si tratta di una censura che ha riguardato un profilo prettamente formale della norma richiamata, in quanto la stessa disciplinava direttamente la normativa applicabile ai rapporti di lavoro dei giornalisti componenti gli uffici stampa.

Il vuoto normativo creato dalla sentenza della Consulta, è stato colmato dal contratto collettivo del 24 ottobre 2007, siglato fra l'Assessorato Regionale alla Presidenza, l'ANCI SICILIA, l'URPS, la FNSI – FIEG, l'Associazione siciliana della stampa, in conformità a quanto previsto dall'art. 127, comma 1, della L.R. 2/2002.

L'art. 3 di tale contratto rinvia al contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI – FIEG nell'individuare i profili professionali, fra cui quello di capo redattore; l'art. 4, disciplinante la regolamentazione dei profili professionali, prevede per il profilo di capo redattore l'esercizio di funzioni di capo dell'ufficio nelle Province e nei Capoluoghi di Provincia.

L'art. 6, poi, contiene una disciplina transitoria, la quale prevede che le relative disposizioni si applicano anche al personale giornalistico di ruolo con il mantenimento delle qualifiche professionali possedute, già inquadrato dall'entrata in vigore dell'art. 127, comma 1, L.R. n. 2/2002.

Per delineare la figura del caporedattore, è pertanto possibile fare riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalisti del 24.06.2014, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, che all'art. 11, lettera f), prevede che: *“il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione; è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza. Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di caporedattore, ed in alternativa a quanto disposto dal precedente comma, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale. Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell'incarico una "indennità di funzione" il cui importo sarà determinato d'intesa con l'editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l'indennità di cui all'art.27 lettera b) maggiorata del 50%. In ottemperanza all'art.2103 del C.C., al giornalista può essere assegnata dal direttore, nell'ambito della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella precedentemente esercitata, fermo restando, comunque, che a tal fine non ha rilevanza l'esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte. Il presente articolo si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell'art.1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.”*

Con provvedimento n. 03/0341 del 12.3.2003, al ricorrente è stato conferito dal Sindaco del Comune di Catania l'incarico di Capo Ufficio Stampa del relativo Comune, istituito presso la Struttura del sindaco con deliberazione della Giunta Municipale n. 1711/2002, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 L.R. del 18 maggio 1996 n. 33, modificato dalla L.R. n. 4/99, e all'art. 127, comma 1, della L.R. n. 2/2002 (cfr. doc. n. 2 produzione parte ricorrente).

Sul punto è opportuno precisare che le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono disciplinate dalla legge n. 150/2000, la quale all'art. 9, comma

3, prevede che: *“L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.”*

Con provvedimento dirigenziale n. 03/0288 del 17.3.2006, il ricorrente è stato inquadrato nella categoria economica D6 con decorrenza dall’1 luglio 2005, mantenendo il profilo professionale di Redattore Capo (cfr. doc. n. 3 parte ricorrente).

Con Deliberazione n. 871 del 30.06.2010, del Comune di Catania, avente ad oggetto: *“Modifica dell’articolazione della Macrostruttura organizzativa di cui alla deliberazione di G.M. n. 1368 del 24.11.2009”*, è stato istituito il Servizio *“Ufficio Stampa –Comunicazione - U.R.P.”* nell’ambito della Direzione *“Gabinetto del Sindaco”* (cfr. all. 6 della produzione di parte ricorrente).

Al ricorrente, con provvedimento n. 03/0939 del Sindaco del Comune di Catania, è stato conferito l’incarico dirigenziale, in via temporanea, dall’11.11.2010 al 31.12.2011, di *“titolare del Servizio “Ufficio Stampa - Comunicazioni – U.R.P.” della Direzione “Gabinetto del Sindaco”* (cfr. doc. n. 7 della produzione di parte ricorrente).

Con Deliberazione n. 654 del 15.09.2011, del Comune di Catania, avente ad oggetto *“Approvazione nuova articolazione della Macrostruttura organizzativa”*, è stato soppresso dalla *“Direzione del Sindaco-Ufficio Staff del Sindaco”*, il Servizio *“Ufficio Stampa”* con decorrenza dal 31.12.2011; è stata istituita con decorrenza 1.01.2012 l’Alta Professionalità *“Ufficio Stampa-Comunicazione-U.R.P.”*.

In data 26.1.2012, con provvedimento n. 03/0084, è stato conferito al ricorrente, a seguito di procedura comparativa, l’incarico triennale di titolare dell’Alta Professionalità *“Ufficio Stampa – Comunicazione e URP”*; gli obiettivi per l’anno 2012 sono stati individuati con nota prot. n. 23188 del 20.01.2012, del Capo di Gabinetto: *“1. Implementazione attività di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell’Ente. 2. Sviluppo di nuovi sistemi di lavoro che corredino l’attività ordinaria di informazione e comunicazione”* (cfr. doc. n. 8 della produzione di parte ricorrente).

Ai sensi dell’art.10 CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2005, il conferimento degli incarichi di alta professionalità hanno il fine di valorizzare sia gli specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale

correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti), sia per riconoscere e motivare l'assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell'ente.

Questi sono i provvedimenti adottati antecedentemente all'insediamento del nuovo Sindaco del Comune di Catania; successivamente a tale evento, il ricorrente lamenta una serie di provvedimenti che lo avrebbero portato ad uno stato di forzata inattività.

Vanno, pertanto, esaminate sia le doglianze di parte ricorrente che gli atti, ritenuti rilevanti ai fini della verifica delle domande proposte, adottati dall'ente resistente.

In data 24 luglio 2013, con l'ordine di servizio n. 72, del Direttore della Direzione Risorse Umane, è stata disposta l'assegnazione del ricorrente *“alla Direzione Sport, ferma restando in capo allo stesso la titolarità dell’A.P. “Ufficio Stampa – Comunicazione - U.R.P.”;* a fondamento dell'ordine è stata posta la nota del Vice Capo di Gabinetto Vicario prot. 229449 del 19.07.2013, indirizzata al Direttore delle Risorse Umane, nella quale si legge: *“Per esigenze legate allo sviluppo della comunicazione nell’ambito delle politiche sportive, cui l’amministrazione attribuisce rilevante importanza, si ritiene opportuno, per la professionalità e l’esperienza acquisita, avvalersi del dott. de alla S.V. di assegnare il dott. alla Direzione Sport, fermo restando l’incarico della Alta Professionalità conferito con provvedimento n. 03/0084 del 26.01.2012”* (cfr. doc. nn. 9 e 10 prod. parte ricorrente).

Il ricorrente lamenta che a seguito di questa assegnazione, non solo non ha potuto accedere al vecchio ufficio a causa del cambio della serratura, ma è stato anche estromesso dalle attività dell'Ufficio Stampa, mediante il cambio della password di accesso alla mail istituzionale dell'Ufficio Stampa e la cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica dalla mailing list dell'Ufficio Stampa.

Tali circostanze per un verso non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del Comune e per l'altro sono parzialmente riscontrate dalla documentazione allegata dal ricorrente; rilevano, in particolare, due mail (del 6.08.2013 e del 6.09.2013) con cui il lamenta quanto sopra riferito (cfr. docc. nn. 12 e 13 della produzione di parte ricorrente) e una mail del 12.09.2013, in cui il Vice Capo di Gabinetto Vicario conferma il cambio della password, adducendo a giustificazione motivi di sicurezza informatica, contestualmente fornendo al ricorrente la nuova password.

La superiore documentazione conferma che dal 6.08.2013 al 12.09.2013 il ricorrente non ha potuto accedere alla posta dell'Ufficio Stampa.

Con la nota del 13 gennaio 2014, prot. n. 10868, il                    ha rappresentato di avere adempiuto alle direttive impartite con l'ordine di servizio n. 72 del 24 luglio 2013, specificando di avere sviluppato il Piano di comunicazione di settore denominato "Catania Città dello Sport" e lo spazio web della Direzione Sport sul sito istituzionale, chiedendo pertanto l'indicazione di eventuali e ulteriori direttive o l'attribuzione delle funzioni e dei compiti di originaria attribuzione relativi al profilo professionale di Redattore Capo cat. D3, all'incarico di Capo Ufficio Stampa e alla titolarità di A.P.; tale istanza è stata reiterata con le note del 11.03.2014, del 28.03.2014 e del 10.04.2014 (cfr. all.ti nn. 35, 37, 38, 39 della produzione di parte ricorrente).

Le superiori istanze sono rimaste prive di riscontro.

In data 21.02.2014, prot. n. 61707, il ricorrente ha depositato la nota avente ad oggetto "Alta Professionalità: "URP-Ufficio Stampa-Comunicazione. Relazione anno 2013", nella quale si legge: *" Anche nel 2013 l'attività delle Strutture di Comunicazione Istituzionale (URP e Ufficio Stampa) è stata finalizzata al miglioramento della partecipazione e dell'interazione dei cittadini con il Comune sviluppando diverse azioni per rafforzare l'impiego di nuovi modelli interattivi che hanno valorizzato l'accessibilità multicanale delle Strutture della Comunicazione dell'ente previste dalla legge 150/2000. Un'offerta multipla di servizi sostenuta con lo sviluppo della rete Internet come sistema primario per dialogare coi cittadini, con evidenti risparmi nei costi e nella celerità dei servizi. In questo modo si è consolidato il rapporto fiduciario tra i cittadini e la P.A. in un'ottica di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con un coordinamento unitario dell'Alta Professionalità investita di tale responsabilità....con l'ordine di servizio n. 7 del 24.07.2013 con il quale fermo restando la titolarità dell'A.P. "Ufficio Stampa-URP-Comunicazione", al sottoscritto è stato disposto di "sviluppare la Comunicazione dell'Ente nell'Ambito delle Politiche Sportive... In esecuzione di tale disposizione è stato sviluppato il Piano di Comunicazione di settore (denominato "Catania Città dello Sport", inviata al sig.. Capo di Gabinetto il 6 agosto 213 prot. 248540) con la precisa indicazione, raccordata con il Consulente del Sindaco per lo Sport dott. Fabio Pagliara, delle modalità esecutive dei soggetti attuatori degli eventi sportivi a cui il Comune attribuisce rilevante importanza. Nella stessa bozza di piano degli interventi per le politiche sportive, inoltre, sono state chieste direttive, senza alcun riscontro, sull'utilizzo della piattaforma informatica ([www.cataniadialoga.it](http://www.cataniadialoga.it)), il cui aggiornamento è stato prudenzialmente sospeso nel mese di maggio 2013 e attualmente non visibile in rete, in attesa di conoscere gli orientamenti dell'amministrazione comunale. Si è provveduto, inoltre, a sviluppare lo spazio Web della Direzione Sport nel sito Internet istituzionale, riorganizzando la pubblicazione degli organigrammi funzionali e aggiornando il relativo corredo iconografico degli impianti sportivi a*

*gestione diretta del Comune, concludendo così le attività assegnate e segnalando quanto sopra con nota formale del 13 gennaio 2014 protocollo 10868. In questa stessa prospettiva di sviluppo dell'interattività, è stata evidenziata la necessità di incentivare il proficuo coordinamento della presenza del Comune di Catania sui principali social media, Facebook e Twitter, considerato il significativo apprezzamento dei cittadini interessati a dialogare col comune nella piazza virtuale....".*

Con nota del Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale di Catania del 6.5.2014 (cfr. doc. 40 della produzione di parte ricorrente) si è rappresentato al Presidente del Consiglio Comunale l'esigenza di destinare una risorsa interna al Comune alla attività di ufficio Stampa degli organi consiliari; tale sollecitazione è rimasta priva di riscontro.

Con nota del 20 maggio 2014 (cfr. doc. 41 della produzione di parte ricorrente), indirizzata al Capo Risorse Umane, il Capo di Gabinetto ha chiesto di assegnare il ricorrente alla Direzione Servizi Demografici e decentramento, sempre fermo restando il riconoscimento dell'incarico dell'Alta professionalità.

La superiore istanza è rimasta priva di riscontro.

In data 8 agosto 2014, il ricorrente ha inviato una nota volta a sollecitare ancora una volta l'attribuzione di funzioni confacenti alle sue attribuzioni, stante il perdurante silenzio dell'Amministrazione (cfr. all. n. 42 della produzione di parte ricorrente).

Con nota prot. n. 361294 dell'8.11.2014, il Capo di Gabinetto ha sollecitato la revoca dell'ordine di servizio n° 72 del 24 luglio 2013 ed ha chiesto che il ricorrente fosse riassegnato alla Direzione Gabinetto del Sindaco, espletando la propria attività lavorativa presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e collaborando, altresì, con le Direzioni Attività Produttive ed Urbanistica, "fermo restando l'incarico di Alta Professionalità conferito con provvedimento n. 03/0084 del 26/01/2012".

Solo con l'ordine di servizio n. 138 del 12 novembre 2014, il Comune di Catania ha revocato l'ordine di servizio n. 72 del 24 luglio 2013 ed ha disposto il rientro del ricorrente nella Direzione "Gabinetto del sindaco", "nella nuova sede di lavoro dell'Ufficio U.R.P., sito in Piazza Matteotti", in considerazione del fatto che questi aveva adempiuto ai compiti che ne avevano determinato l'assegnazione alla "Direzione Sport" (cfr. all. n. 45 della produzione di parte ricorrente).

In particolare, con quest'ultimo ordine di servizio è stata mantenuta la titolarità in capo al ricorrente dell'Alta Professionalità "Ufficio Stampa – Comunicazione – U.R.P." e gli è stato assegnato l'ulteriore incarico di collaborare con il Direttore della Direzione "Sviluppo Attività Produttive" e con il Direttore della Direzione "Urbanistica e gestione del territorio – Decoro urbano".

Dal tenore dell'ordine di servizio emerge chiaramente che l'incarico di collaborare con tali "Direzioni" si è aggiunto a quello già ricoperto.

Si rileva, inoltre, che a fronte della nota del 13 gennaio 2014, con la quale il ricorrente ha evidenziato l'adempimento dei compiti assegnatigli con l'ordine di servizio n. 72/2013, la revoca di quest'ultimo e il rientro nella direzione del Gabinetto del Sindaco è avvenuta solo in data 12 novembre 2014.

Con riguardo al predetto incarico, il ricorrente ha allegato che *"... nonostante la disponibilità mostrata in più occasioni dal ricorrente, la collaborazione con le Direzioni «Sviluppo Attività Produttive» e «Urbanistica e Gestione del Territorio – Decoro Urbano», a causa del persistente atteggiamento vessatorio degli organi di vertice dell'Amministrazione comunale, è rimasta solo sulla carta e si è limitata – in pochissime e sporadiche occasioni – ad un'attività interna all'ufficio finalizzata alla gestione di relazioni con il pubblico dal carattere meramente ordinatorio."*; ha allegato, altresì, che *"il nuovo ufficio (rectius: postazione) del dottor l è costituito da una postazione di lavoro ubicata in una piccola stanza in un piano ammezzato dei locali siti in Piazza Matteotti. Si tratta, a ben vedere, di una stanzetta fatiscente e priva delle più elementari condizioni di sicurezza..."*.

Con provvedimento dirigenziale n. OA/18 del 28 gennaio 2015 (doc. n. 52 della produzione di parte ricorrente), al ricorrente è stato prorogato, stante la sua scadenza, l'incarico di A.P. "Ufficio Stampa Comunicazione e U.R.P."

Con nota protocollo n. 33823/15 del 30 gennaio 2015, il ricorrente ha depositato "Relazione anno 2014 Alta Professionalità "URP-Ufficio Stampa-Comunicazione"; nella stessa si legge: *"In esecuzione delle disposizioni contenute nell'ordine di servizio 138 del 12 novembre 2014 nel periodo intercorso fino al 31 dicembre 2014, il sottoscritto ha elaborato iniziative coerenti con la titolarità dell'incarico conferito seppure nei limiti delle attività assegnate dal citato ordine di servizio. Alla luce di ciò, rilevanza è stata data ai profili informativi e partecipativi dei cittadini sia alle iniziative della Direzione Urbanistica sia quelle delle Attività Produttive, secondo le indicazioni dei rispettivi responsabili e coerentemente alle direttive dei rispettivi assessori delegati. Per tutte le iniziative oggetto di attività relativa alla Comunicazione istituzionale (la Fabbrica del Decoro, il Regolamento Edilizio, la bozza di variante al PRG per il Centro storico) sono stati evidenziati gli aspetti partecipativi dei cittadini ai processi decisionali dell'ente attivando, seppure a livello primordiale, meccanismi di interazione utili per raccogliere proposte e suggerimenti di stakelholders, organizzazioni di base e semplici cittadini. Analoghe iniziative, inoltre, sono state sviluppate sia per la lotta all'abusivismo commerciale che per quelle legate allo sviluppo del tessuto produttivo cittadino. Rinnovata attenzione è stata data alla gestione dei principali social network (Facebook e Twitter) del Comune, da considerare*

*parte integrante dell'attività di Informazione e Comunicazione istituzionale, pur in assenza di qualunque specifica direttiva che determinasse una linea guida, policy, coerente con le crescenti richieste di interazioni, che giungono dai cittadini che entrano in relazione con il Comune di Catania. Le attività sono state tutte seguite coerentemente all'ordine di servizio 138/2014 che nel disporre il "rientro nella Direzione Gabinetto del Sindaco" precisa anche "nella nuova sede di lavoro dell'ufficio Urp sito in piazza Matteotti", causa di evidente pregiudizio al necessario coordinamento alle Strutture della Comunicazione previsto dalla titolarità dell'Alta Professionalità, dall'incarico di Capo Ufficio Stampa e più in generale dalla legge 150/2000. Si coglie l'occasione per ricordare, infine, che nell'anno 2014 fino alla data dell'ODS citato (12 novembre) il sottoscritto è stato funzionalmente assegnato alla Direzione Sport e con note formali del 13 gennaio, dell'11 marzo, del 15 aprile, dell'11 maggio, dell'8 agosto e, infine, con atto di diffida legale del 2 settembre 2014, ha reiteratamente sollecitato il rientro agli originari compiti di appartenenza proficui per l'interesse pubblico, in coerenza la titolarità dell'Alta Professionalità e al profilo professionale di Redattore Capo."(cfr. all. n. 53 della produzione di parte ricorrente).*

Con diffida datata 22.06.2015 il ricorrente ha richiesto al Comune resistente il pagamento delle spettanze afferenti all'anno 2014, relative all'incarico di Alta Professionalità rivestito, e la cessazione degli atti vessatori posti in essere nei confronti dello stesso (cfr. all.n. 57 prod. parte ricorrente).

Il Comune resistente ha prodotto prospetto "Risultato 2014 pagato agosto 2015" da cui si evince che oltre al ricorrente anche altri due dipendenti (Adonia e Arcidiacono) hanno percepito il compenso nell'agosto 2015; ha prodotto, altresì, prospetto "Risultato 2014 pagato settembre 2015", da cui si evince che il dipendente Emmi ha ricevuto il relativo compenso nel settembre 2015; infine, ha prodotto prospetto "Indennità di risultato 2014 pagato dicembre 2015", da cui si evince che ai dipendenti della Direzione "Ecologia e Ambiente" l'indennità di risultato è stata corrisposta nel dicembre 2015.

Il ricorrente ha lamentato una disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti, con riguardo alla richiesta di autorizzazione alla partecipazione ad un corso di formazione (Master Social Media e Digital Marketing; all. n. 59), rigettata con nota del 23.03.2015 (cfr. ll. n. 58 della produzione di parte ricorrente), sul presupposto della natura discrezionale della stessa partecipazione.

Il ricorrente ha prodotto provvedimento del 2.10.2015 (all. n. 60 della produzione di parte ricorrente), di autorizzazione di due dipendenti dell'Ufficio Stampa, alla partecipazione alla formazione professionale continua obbligatoria dei giornalisti organizzata dall'Ordine dei Giornalisti.

Infine, il ricorrente ha prodotto la nota in cui il Direttore di Gabinetto del Sindaco ha “accusato” lo stesso di rinunciare alla responsabilità di controfirmare i fogli di firma dei dipendenti dell’Ufficio Stampa (cfr. docc. nn. 61 e 62 della produzione di parte ricorrente); ha prodotto la nota dell’11.06.2015 (cfr. all. n. 64 della produzione di parte ricorrente), di risposta e giustificazione, nella quale motiva detto rifiuto in considerazione dell’avvicendamento del personale addetto all’ufficio stampa e richiede un incontro al fine di “*affrontare le questioni connesse a un’efficiente e funzionale gestione dell’Ufficio Stampa, delle altre Strutture e del personale formalmente sottoposto alla mia responsabilità*”.

Con nota del 25 novembre 2015, prot. n. 393917/15 (cfr. documento n. 49 della produzione di parte ricorrente), il ricorrente ha chiesto alla Direzione Gabinetto del Sindaco di adottare le misure necessarie a garanzia della sicurezza sul luogo di lavoro, ovvero di riconsiderare la propria assegnazione presso la sede di Piazza Matteotti; in riscontro a tale nota, il Vice Capo di Gabinetto Vicario, dottor Gian Luca Emmi, con nota del 14 dicembre 2015, prot. n. 415659 (cfr. doc. n. 50 della produzione di parte ricorrente), ha replicato che “... *nell’ordine di servizio n. 138 del 12/11/2014 non è indicata alcuna specifica postazione di lavoro, e pertanto la SV, a sua discrezione, ha ritenuto di occupare tale spazio .... Per quanto sopra, la SV vorrà collocarsi in altra postazione all’interno dell’ufficio URP da ricercare, qualora lo ritenga opportuno, in collaborazione con il Servizio Sicurezza nei posti di Lavoro ed Ergonomia ...*”.

Con nota del 21 dicembre 2015, prot. n. 425855/15 (documento n. 51 della produzione di parte ricorrente), il ricorrente ha precisato che “... *la postazione di lavoro nel soppalco della sede dell’Urp di Piazza Matteotti da me occupata non è una scelta a discrezione del sottoscritto come da lei impropriamente rappresentato, bensì una soluzione obbligata e senza alternative, relativamente agli spazi utilizzabili nella sede in questione ... Le dovrebbe essere noto, infatti, che oltre al soppalco tutte le altre postazioni di lavoro della sede a cui sono stato espressamente destinato in via esclusiva dall’O.d.S. 138/2014, hanno diretto rapporto di front office con l’Utenza (che nell’Urp avviene senza soluzione di continuità oraria) e pertanto assolutamente incompatibili con il mio profilo professionale di Redattore Capo e la titolarità di Alta Professionalità “Ufficio Stampa - Urp - Comunicazione”. ...*”.

Con delibera n. 132 del 7 ottobre 2015, il Comune di Catania ha proceduto alla modifica dell’articolazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, sopprimendo la posizione di Alta professionalità “Ufficio Stampa – U.R.P. – Comunicazione” di cui era titolare il ricorrente.

Ai fini della decisione giova richiamare la previsione di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001:

“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti

alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”.

Rileva, altresì, la previsione di cui al CCNL enti locali del 31.03.1999, che con riguardo al personale inquadrato nella Categoria D, prevede:

*“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:*

*\* Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;*

*\* Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;*

*\* Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;*

*\* Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.*

*Esemplificazione dei profili:*

*\* lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.*

*\* lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.*

*\* lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.*

*\* lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.*

*Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista*

*pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province. ...”.*

Dall’articolo in questione si evince l’esistenza del principio dell’obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento; trattasi di un obbligo contrattuale, cui fa da contrappeso l’obbligo del lavoratore di spendere in tale senso le proprie energie lavorative. Si può pacificamente affermare l’esistenza, in virtù anche dei principi generali in tema di contratto, che sussista un principio di contrattualizzazione delle mansioni e della categoria di inquadramento, che obbliga il datore di lavoro a rispettare gli impegni contrattuali presi e, conseguentemente, ad assegnare al lavoratore le mansioni corrispondenti a quelle di assunzione o alla categoria di appartenenza..

Sul punto va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione civile, sez. lav., nella sentenza del 17/10/2017, n. 24449, secondo cui *“In materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle mansioni.”.*

Ancora sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che *“Nella disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, il concetto di equivalenza delle mansioni è formale, cioè ancorato a una valutazione demandata ai contratti collettivi. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pa.”*- Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, n. 2140.

Il mancato rispetto di tali obblighi da parte del datore di lavoro, da cui possono sorgere anche danni di natura non patrimoniale (perdita della professionalità, danno alla vita di relazione ed alla salute), espone questi ad una responsabilità che non può che qualificarsi come contrattuale.

Da tali premesse si ricava che il regime giuridico relativo alla distribuzione dell'onere della prova sull'adempimento e sul danno, è quello dettato in materia di responsabilità contrattuale.

In tema di onere della prova, vige la regola dell'art.1218 c.c. per cui, di fronte al denunciato inadempimento da parte del datore di lavoro, spetta a questi dimostrare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa non allo stesso imputabile.

In particolare, nella sentenza n. 25780 del 22.12.2015, la Corte di Cassazione ha precisato che “... *in applicazione dei principi affermati in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 30/10/2001 n. 13533) e ribaditi dalla sezione Lavoro nello specifico tema che ci occupa (Cass. Sez. n. 4766 del 2006, n. 15527 del 2014 e n. 18223 del 2015), quando il lavoratore denuncia l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi a causa di demansionamento o dequalificazione, ha l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi circa l'inesatto adempimento dell'obbligo di adibizione a mansioni corrispondenti alla categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 c.c.); al datore di lavoro incombe invece l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*”.

Nella vicenda in esame, tenuto conto di quanto allegato e documentato in atti e della difesa del Comune resistente, può ritenersi provato che nel periodo dal 24 luglio 2013 (ordine di servizio n. 72) alla data di soppressione della posizione di Alta Professionalità (7.10.2015), il ricorrente è stato destinato all'espletamento di compiti non confacenti all'incarico formalmente allo stesso attribuito di capo Ufficio Stampa, tenuto conto che il Provvedimento del Sindaco del 12.03.2003, prot. n. 3/0341, non è mai stato revocato e che al ricorrente è stato conferito l'incarico di A.P. denominato “Ufficio Stampa Comunicazione e URP”.

Tuttavia, se risulta che sono stati posti in essere una serie di comportamenti che hanno di fatto impedito al                      di svolgere le funzioni prettamente inerenti all'Ufficio Stampa, non può condividersi l'assunto secondo cui lo stesso sarebbe stato costretto ad una forzata inattività totale già dal luglio 2013, in quanto, a seguito dell'ordine di servizio con il quale è stato assegnato alla Direzione sport, il                      , ha comunque svolto una attività finalizzata al miglioramento della partecipazione e della interazione dei cittadini con il comune, così come riferito dallo stesso nella Relazione relativa all'anno 2013 del 21 febbraio 2014, sopra richiamata; parimenti con l'ordine di servizio n. 138 del 12 novembre 2014, lo stesso ricorrente ha svolto le molteplici attività esplicitate nella relazione relativa all'incarico di A.P. afferente all'anno 2014.



in essere dal Comune resistente, venendo in rilievo una mera finalità organizzativa volta a distinguere le competenze dell'Ufficio Stampa e dell'URP.

Con riguardo alla sede di lavoro, va evidenziato che l'utilizzo di locali non conformi alle norme di sicurezza non è stato imposto dal Comune resistente ma è stato determinato dalla scelta del ricorrente di fruire di una postazione non a contatto con il pubblico; tanto trova conferma nel documento versato in atti all'udienza del 20.03.2017, "attività Valutazione dei Rischi" (cfr. doc. n. 82), da cui si evince che *"l'ufficio realizzato sul soppalco non dispone dei requisiti indicati dall'allegato IV D.Lgs 81/08 .... Che gli uffici del piano terra dispongono di spazio sufficiente per poter ospitare 6 postazioni ed il pubblico che normalmente accede ai servizi dell'URP"*; questione differente e provata è l'inadeguatezza della predetta postazione situata al piano terra in relazione alle mansioni conferite al ricorrente (cfr. nota 121676/16 del 5.04.2016, doc. n. 84)

Infine, con riguardo alla soppressione della posizione di Alta professionalità "Ufficio Stampa – U.R.P. – Comunicazione" di cui era titolare il ricorrente, rileva la modifica dell'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente attuata con delibera n. 132 del 7 ottobre 2015.

Sul punto è sufficiente evidenziare che la soppressione della predetta posizione integra un atto di macro organizzazione rimesso alla piena discrezionalità dell'ente e rispetto al quale la verifica di eventuali censure è riservata al giudice amministrativo in ossequio a quanto disposto dall'art. 63 d.lgs n. 165/2001.

Tuttavia, nella fattispecie non rileva alcun difetto di giurisdizione dell'odierno Giudice in quanto, come rilevato dallo stesso ricorrente, questi non ha avanzato alcuna richiesta relativa ad una modifica macrostrutturale della organizzazione dell'Ente.

Sulla base delle superiori considerazioni e tenuto conto della documentazione in atti, ritiene questo Giudice che nel periodo da luglio 2013 alla data di deposito del ricorso, possa riconoscersi una consistente limitazione delle funzioni prima assegnate al ma non una sua totale inattività, fatta eccezione per il periodo sopra indicato (dal 21 febbraio 2014 al 12 novembre 2014); è invero provato che si sono susseguiti dei provvedimenti che hanno mutato e limitato le mansioni alle quali era adibito il ricorrente, determinandone comunque un parziale demansionamento ed integrando la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001.

Va evidenziato che il Comune di Catania non ha assolto all'onere di provare la destinazione del ricorrente allo svolgimento di mansioni pienamente confacenti alla categoria di inquadramento; lo stesso ente, oltre ad essersi costituito tardivamente, ha svolto delle difese assolutamente generiche, non fornendo alcuna prova in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione sullo stesso gravante, di destinare il ricorrente all'espletamento di mansioni corrispondenti alla qualifica di inquadramento e agli incarichi poi affidatigli.

Ed infatti l'ente resistente si è limitato a sottolineare che il ricorrente non ha subito alcun danno economico a seguito della assegnazione alla Direzione Sport, essendogli stata corrisposta sia la retribuzione di posizione che quella di risultato connesse all'incarico ricoperto, ed avendo mantenuto sempre inalterata la titolarità dell'incarico di A.P. attribuita al [redacted] con provvedimento dirigenziale del 26.1.2012, e che comunque con delibera n. 132/2015 è stata soppressa a far data del 15 gennaio 2017.

Sul punto giova evidenziare che la condotta del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente è lesiva del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzi di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino (cfr. Cass. Civ. n. 7963/2012), per cui la difesa di parte resistente incentrata sulla circostanza che il ricorrente avrebbe comunque ottenuto quanto gli spettava sul piano economico è priva di rilievo. Inoltre, le lamentele formulate dal ricorrente fanno riferimento ad un periodo in cui l'incarico di Alta Professionalità era ancora in atto, per cui la circostanza che poi la predetta posizione sia stata soppressa rileva nel presente giudizio.

Quanto al mantenimento della titolarità dell'Alta Professionalità, è evidente che, in quanto tutto privo di rilievo il dato formale, in quanto sarebbe stato invece necessario il conferimento pieno e concreto di funzioni ad essa corrispondenti, rispetto alle quali il Comune non ha fornito adeguata prova.

Il Comune, poi, fa anche riferimento alla soppressione dell'incarico dirigenziale conferito nel 2010 e venuto meno nel settembre del 2011, come sopra indicato, affermando che il Molino *“rimane titolare di quel che resta del soppresso servizio”*.

Ed appunto, nonostante il venir meno dell'incarico dirigenziale, risulta che il [redacted] è rimasto comunque inquadrato come Capo redattore e come capo Ufficio Stampa in virtù dell'incarico conferitogli con provvedimento n. 03/0341 del 12 marzo 2003.

Così come sopra precisato, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalisti, il capo redattore è colui al quale viene attribuito un compito di direzione e di coordinamento, che alla luce di quanto provato, non gli è stato possibile espletare; inoltre, ai sensi della legge 150/2000 *“L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione,...”*.

Pertanto, in relazione al periodo in cui il [redacted] è stato assegnato alla Direzione Sport, ovvero dal 24 luglio 2013 al 21 febbraio 2014, e poi alla Direzione Gabinetto del sindaco, dal 12 novembre 2014 alla data di deposito del ricorso (periodo oggetto del presente giudizio), si ritiene che non vi sia stata una totale inattività ed un demansionamento pieno in quanto le mansioni a cui è stato adibito si possono fare rientrare nella medesima area professionale prevista dalla

contrattazione collettiva, in coerenza con quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata; tuttavia, dette mansioni non sono state confacenti alla complessità e specificità degli incarichi di cui il ricorrente era titolare.

Per contro, nel periodo che va dal 21 febbraio 2014 al 12 novembre 2014, emerge un demansionamento pieno in quanto una volta che il ricorrente ha adempiuto alle direttive impartite con l'ordine di servizio n. 72 del 24.07.2013 e ha poi chiesto nuove direttive per lo svolgimento delle proprie funzioni all'interno dell'Ente, nessuna indicazione è pervenuta dal Comune né questo ha nel presente giudizio dimostrato le funzioni concretamente svolte dal ricorrente.

Da tanto discende la prova dello svuotamento della professionalità subito dal lavoratore nel periodo sopra indicato e, in ogni caso, una consistente limitazione delle funzioni, protrattasi sino alla data di deposito del ricorso.

Va accolta, pertanto, la domanda di accertamento del demansionamento subito dal ricorrente sì come la domanda di condanna del Comune resistente a reintegrare lo stesso nelle funzioni proprie dell'Area di appartenenza.

Sul punto va condiviso quanto precisato dal Tribunale di Chieti, Sez. L, nella sentenza n. 393 del 8.10.2015, secondo cui *“In tema di demansionamento illegittimo, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 c.c., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto soddisfacente dell'interesse leso, intesa a condannare il datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente: l'obbligo del datore di lavoro è derogabile solo nel caso in cui provi l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti.”*

Nella fattispecie è provata la soppressione del Servizio Ufficio Stampa e dell'A.P. *“Ufficio Stampa – Comunicazione - U.R.P.”*; ne consegue il diritto del ricorrente all'attribuzione di mansioni confacenti alla qualifica di Redattore Capo ovvero alla categoria di appartenenza (D).

Passando al profilo delle voci di danno di cui è chiesto il risarcimento, va in primo luogo precisato che *“Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico, esistenziale derivante da demansionamento e dequalificazione non sorge "ipso iure" in ogni caso di inadempimento datoriale, ma presuppone l'esistenza di un pregiudizio di natura oggettiva, provocato su reddito, abitudini di vita e assetti relazionali, che deve essere provato dal*

*lavoratore ai fini del soddisfacimento della propria pretesa.”- Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327.*

Ciò premesso e prendendo in considerazione in primo luogo la domanda di risarcimento del danno alla professionalità, si osserva quanto segue.

In ordine al predetto danno, va premesso che esso ricorre quando al lavoratore non viene data la possibilità di acquisire il livello di professionalità che avrebbe potuto raggiungere se fosse stato adibito alle mansioni che gli competevano.

La Cassazione ha infatti affermato che *“Il comportamento del datore di lavoro, che lascia in condizione di totale inattività il dipendente non solo viola la norma di cui all'art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore ). ...”-* Cassazione civile sez. lav. n. 11430 del 16.05.2006.

Sulla scorta dei superiori principi, allorché il lavoratore è tenuto in stato di inattività ovvero destinato a svolgere mansioni inferiori, il danno alla professionalità va ravvisato nella perdita della capacità professionale - costituita sia dal bagaglio di nozioni teoriche e capacità pratico-tecniche sia dal continuo contatto e dai rapporti che si svolgono in ufficio - che può essere mantenuta e potenziata solo attraverso l'esplicazione quotidiana delle mansioni lavorative.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha potuto acquisire la professionalità cui legittimamente poteva aspirare proprio perché il datore di lavoro non l'ha messo nelle condizioni di farlo con ciò ledendo il diritto dello stesso alla libera esplicazione della personalità in campo lavorativo riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale. In particolare, quanto al riconoscimento dell'Alta Professionalità, il cui scopo è valorizzare e motivare ulteriormente lavoratori già in possesso di acquisite professionalità, è emerso che esso si è fermato ad un livello pressoché formale, in quanto non si è estrinsecato nella assegnazione di ulteriori compiti a quelli che il ricorrente ha dimostrato di avere adempiuto.

Tale tipo di danno, come sopra precisato, ha natura non patrimoniale e ad a ciò occorre fare riferimento per affrontare l'ulteriore problema della determinazione del *quantum debeatur*.

Ed infatti, la relativa prova attiene, secondo gli ordinari principi, al creditore il quale può tuttavia invocare i poteri equitativi del giudice ex art.1226 c.c.

In proposito la Cassazione ha affermato che *“in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”* (cfr. Cass. civ. n. 22167/2017).

Sempre in tema di quantificazione del danno, la Corte di Cassazione sez. lav., ha precisato che *“Integra demansionamento del dirigente la sottrazione delle mansioni e il progressivo depauperamento dei compiti più qualificanti e operativi, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno da dequalificazione, che può anche essere determinato equitativamente nella misura del 50% della retribuzione.”* (cfr. Cass. Civ. n. 25794 del 7.12.2010).

Nel caso in esame il predetto danno può ritenersi provato tenuto conto del periodo non breve – circa 29 mesi – di demansionamento, della mortificazione sul piano professionale e della volontaria marginalizzazione e allontanamento del lavoratore dal settore strategico dell'Ufficio Stampa, posta in essere a suo danno dal datore di lavoro.

Inoltre, si ritiene ragionevole ed equo utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del *quantum* la retribuzione mensile (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive e del compenso per l'incarico di Alta Professionalità) prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dal ricorrente.

Tuttavia, tenuto conto che in effetti al ricorrente è stata corrisposta la retribuzione corrispondente agli incarichi ricoperti e che di fatto per un periodo si ritiene che vi sia stato solo un demansionamento parziale, sembra equo parametrare il danno da dequalificazione professionale alla metà della retribuzione globale sopra indicata relativamente al periodo che va dal 21 febbraio 2014 al 12 novembre 2014 di totale inattività; nella misura del 30% per il periodo precedente (dal 24.07.2013 al 21.02.2014) e successivo (dal 13 novembre 2014 alla data di deposito del ricorso) di parziale dequalificazione; ciò per ciascun mese di demansionamento.

Il ricorrente lamenta, altresì, che dalla complessiva condotta posta in essere dal datore di lavoro, sarebbero derivati sia un danno alla sua integrità psico-fisica che un danno esistenziale, morale e all'immagine.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, *“Ai fini del risarcimento del danno esistenziale non è sufficiente la mera prova della dequalificazione, dell'isolamento, dell'inoperosità forzata, dell'assegnazione a mansioni diverse o inferiori; tali elementi integrano*

*un inadempimento del datore di lavoro, ma le conseguenze negative nella sfera del lavoratore, in relazione al suo equilibrio ed alle sue abitudini di vita, devono essere provate.*”-Cass. sez. lav., sent. del 23/11/2015, n. 23837.

Parte ricorrente ha allegato che a seguito del predetto demansionamento e della condotta complessivamente posta in essere dal comune, è affetto da un “*disturbo dell’adattamento con umore depresso – ansioso*”; la superiore allegazione trova conferma nella documentazione prodotta (cfr. docc. 77 e 78 della produzione di parte ricorrente) nonché nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno riferito della situazione di stress sofferta dal ricorrente nell’ambiente di lavoro, che lo ha portato ad isolarsi dagli amici e ad avere un atteggiamento finanche aggressivo. In particolare, all’udienza del 15.06.2017, il teste Trovato Domenico ha riferito: “*...da un paio di anni il ricorrente, che ha sempre lavorato molto e per il quale l’attività professionale ha costituito il fulcro della sua vita, unitamente alla famiglia, è divenuto monotematico; parla esclusivamente della sua situazione all’interno del Comune di Catania; lo stesso riferisce di avere una situazione di stress all’interno dell’ambiente di lavoro; ricordo di averlo incontrato allorché è stato trasferito presso gli uffici all’interno dello stadio Cibali e allora mi riferì di essere prostrato dall’inattività cui era costretto; ...con gli amici non è più sereno come prima, spesso è chiuso, ombroso a tratti aggressivo*”; alla stessa udienza il teste Lanzafame Agata ha dichiarato: “*da quattro anni a questa parte, e segnatamente da quando il suo ruolo lavorativo si è modificato all’interno del Comune di Catania, per essere stato messo da parte, lo stesso ha modificato il suo comportamento sia con gli amici che con i colleghi; passa velocemente da stati di rabbia a stati di sconforto; spesso si isola; il suo umore è volubile...il ricorrente ha modificato il suo comportamento con gli amici; si è allontanato dagli stessi; spesso è scontroso; che io sappia è concentrato solo sulla esperienza lavorativa vissuta e la sua vita sociale è ridotta; lo stesso lamenta di non poter più svolgere il suo ruolo di capo ufficio stampa e non riesce a spiegarsi il motivo ....*”.

Stante la prova della condotta illecita del datore di lavoro (svuotamento professionale delle competenze del lavoratore e periodi di inattività) e di sufficienti elementi di prova in ordine alla patologia sofferta dal ricorrente, al fine di accertare la ricorrenza della stessa (e l’eventuale menomazione permanente dell’integrità psico-fisica) e la sua riconducibilità alla condotta datoriale come sopra accertata, la causa va rimessa in istruttoria.

Quanto al danno all’immagine, dalla documentazione allegata e dalle prospettazioni del ricorrente emergono circostanze concrete idonee a provare la predetta lesione all’interno e all’esterno del luogo di lavoro: in particolare, dalla “Interrogazione” scritta, di cui alla nota prot. n. 62473 del 24.02.2014 (doc. 30 della prod. di parte ricorrente), dalla “Richiesta di una commissione di indagine sull’Ufficio Stampa” (cfr. doc. 33 prod. parte ricorrente), dalle

pubblicazioni afferenti alla qualifica rivestita dal ricorrente (cfr. docc. 68, 69 e 70 prod. parte ricorrente) emerge in maniera palese l'incertezza relativa alla funzione e alle modalità operative dell'Ufficio Stampa ed al ruolo rivestito dal ricorrente; tanto ha comportato anche un danno non patrimoniale, risultando pregiudicata l'immagine e la reputazione professionale dello stesso lavoratore (con conseguente lesione di diritti della persona tutelati dall'art. 2 Cost).

La quantificazione dei superiori danni non patrimoniali è demandata all'esito della disposta consulenza tecnica. Va condiviso sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile.”*- Sez. L, sent. n. 687 del 15/1/2014.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Comune resistente va, quindi, condannato al risarcimento in favore del ricorrente del danno per dequalificazione professionale come sopra precisato, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali (sul capitale progressivamente rivalutato) dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.

La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'espletamento di consulenza medico-legale in relazione all'accertamento e alla quantificazione del danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico-fisica subito dal ricorrente; è demandata all'esito del superiore accertamento la quantificazione del danno morale, esistenziale e all'immagine.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] contro il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore:

accerta che il ricorrente ha subito un illegittimo demansionamento dal 24.07.2013 alla data di deposito del ricorso;

condanna il Comune resistente a destinare il ricorrente all'espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta (redattore capo) ovvero all'Area di inquadramento (D);

condanna il Comune resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per la causale di cui in motivazione, commisurato alla metà della retribuzione globale mensile (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive e del compenso per l'incarico di Alta Professionalità) prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dal ricorrente relativamente al

periodo che va dal 21 febbraio 2014 al 12 novembre 2014 e nella misura del 30% per il periodo dal 24.07.2013 al 21.02.2014 e dal 13 novembre 2014 alla data di deposito del ricorso, per ciascun mese di demansionamento, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;

rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'accertamento del danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico-fisica subito dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento nonché per la quantificazione dello stesso e del danno esistenziale, morale e all'immagine;

spese al definitivo.

Così deciso in Catania, il giorno 21.12.2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

*Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa  
, nella qualità di Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominato con D.M. 3.02.2017.*

IL GIUDICE DEL LAVORO